

Accordo di Produttività

Addì 23 luglio 2013, in Roma

tra

la Angel Service Società Consortile a.r.l., assistita da Agens

e

le Organizzazioni Sindacali Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie e le RSA

Premesso che

- in data 24 aprile 2013 le parti hanno sottoscritto un accordo di redistribuzione e riorganizzazione del ciclo produttivo/servizi, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, che riguarda tutti gli impianti, diretto ad un maggior efficientamento aziendale;
- detto accordo prevede, tra l'altro, l'implementazione dei servizi/attività mediante operazioni quali il mantenimento del decoro e pulizia a bordo treno (lungo tutto il treno) e la tentata vendita a mezzo di carrellino mini-bar (lungo tutto il treno);
- in relazione alla nuova organizzazione di bordo e alle nuove attività, le parti hanno convenuto il riconoscimento di un premio di produttività del valore di € 34 mensili, frazionabili in ragione del numero di prestazioni giornaliere programmate nei turni per ogni impianto.

Le parti

- A. Convengono di corrispondere il suddetto premio per ogni giornata di effettiva prestazione, intendendosi tali anche i permessi retribuiti.

Il montante del premio di produttività che, per ogni unità operativa, non verrà erogato in ragione dei suddetti criteri quantitativi, verrà redistribuito a fine anno tra i rispettivi lavoratori che avranno effettuato almeno il 90% della prestazione lavorativa media annua, come definita al precedente alinea.

- B. Si danno atto, in considerazione di quanto previsto dal DPCM 22 gennaio 2013 e dalle circolari del Ministero del Lavoro n. 15 del 3 aprile 2013 e dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013, che le somme erogate in ragione della nuova organizzazione di bordo e delle nuove attività, ed in particolare di quanto previsto nella suddetta lettera A, nei limiti e alle condizioni nella stessa stabilite, nonché le somme e le voci retributive specificatamente indicate ai punti 1, 2, 3, 6, 11 e 12 del predetto accordo del 24 aprile 2013 che, ad ogni effetto di legge, deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, in quanto dirette a valorizzare la produttività, l'efficienza organizzativa e la qualità del servizio offerto, sono utili sia ai fini

dell'accesso al regime di tassazione agevolata, sia ai fini della decontribuzione di cui all'art. 1, commi 67 e 68 della legge n. 247/2007 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL TRASPORTI

FAST FERROVIE

RSA

ANGEL SERVICE

AGENS

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 e per ogni effetto di legge, la Società Consortile Angel Service a.r.l. dichiara che l'Accordo 24 aprile 2013 di cui in premessa ed il presente Accordo di Produttività, integrativo del primo, sono conformi alle disposizioni del DPCM in oggetto ai fini dell'applicazione del regime agevolato di cui all'art. 1 del citato provvedimento e che le erogazioni economiche corrisposte in esecuzione degli stessi costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell'art. 2 del medesimo DPCM, nonché retribuzione utile ai fini dell'accesso al regime di decontribuzione di cui all'art. 1, commi 67 e 68 della legge n. 247/2007 e s.m.i.

A tali fini, e per ogni effetto di legge, si provvede al contestuale deposito dei suddetti accordi unitamente alla presente dichiarazione.

In fede,

p. la Società Consortile Angel Service a.r.l.

